



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Atto Dirigenziale N. 3071 del 14/10/2021

Classifica: 005.11.08

Anno 2021

(Proposta n° 12391/2021)

<i>Oggetto</i>	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO PRESSO GLI UFFICI E SEDI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE E PRESSO I PLESSI DEGLI ISTITUTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DELL'AREA METROPOLITANA - AMMISSIONE DITTA OFFERENTE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG ZF3335E189
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE GARE, CONTRATTI, ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO
<i>Ufficio Responsabile</i>	Direzione Gare, Contratti, Espropri - Ambito Provveditorato
<i>Riferimento PEG</i>	51
<i>Resp. del Proc.</i>	DR. OTELLO CINI
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	Otello Cini

FIEMAR00

Il Dirigente

Dato atto:

- che il Servizio Provveditorato ha, tra i propri compiti istituzionali, quello di garantire il servizio di trasloco e facchinaggio per i diversi uffici e sedi della Città Metropolitana di Firenze e presso i plessi degli istituti delle scuole secondarie di secondo grado in caso di necessità di carattere istituzionale;

- che tale servizio è difficilmente programmabile essendo legato alla razionalizzazione degli spazi occupati dagli uffici o agli interventi organizzativi e manutentivi delle sedi scolastiche. Per tale motivo lo strumento dell'accordo quadro risulta maggiormente rispondente alle esigenze dell'Amministrazione di far fronte alle necessità di facchinaggio e trasloco man mano che le stesse si verificano, sottoscrivendo di volta in volta dei singoli ordinativi con il fornitore;

Richiamati:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
- l'art. 32 co. 2 del D.Lgs n. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici), che dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

Preso atto:

- che con determinazione n. 2337 del 29/07/2021, esecutiva ai sensi di legge,, è stato aggiudicato in via definitiva alla ditta CO.L.SER Servizi S.C.R.L. con sede in Parma, via G.S. Sonnino n. 33°, p.iva 00378740344, l'accordo quadro per il servizio di facchinaggio interno ed esterno presso gli uffici e sedi della Città Metropolitana di Firenze e presso i plessi degli istituti delle scuole secondarie di secondo grado dell'area metropolitana;

- che nel citato atto, come indicato nel capitolato speciale di appalto, si precisava che il tempo di validità dell'accordo quadro era stabilito fino al 31 dicembre oppure sino al raggiungimento dell'importo contrattuale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 anche nel caso in cui non fosse stato raggiunto l'importo contrattuale previsto;

Dato atto che ad oggi, a fronte delle numerose richieste di trasloco delle scuole resesi necessarie per far fronte all'emergenza Covid e per i vari interventi edilizi manutentivi, l'importo dell'accordo quadro si è esaurito;

Preso atto, quindi, che il contratto di accordo quadro stipulato con la CO.L.SER Servizi S.C.R.L. con sede in Parma, via G.S. Sonnino n. 33°, p.iva 00378740344 si è esaurito per raggiungimento dell'importo massimo di spesa con anticipo rispetto ai mesi preventivati;

Considerato:

- che si rende necessario programmare ulteriori servizi di traslochi straordinari nelle scuole oltre che ai servizi ordinari che si rendono necessari per interventi edilizi o su richiesta degli uffici della città metropolitana;

- che per la particolare attività non può, in genere, essere individuata una programmazione anticipata degli impegni richiesti, né in termini di periodi dell'anno, né in termini di monte ore complessivo di uomini e di mezzi.

DATO ATTO :

- che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1 della Legge 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento e che sono stati rispettati i prezzi di riferimento di cui all'art. 9 del D.L. 66/2014, convertito in legge 89/2014;

- che è stata fatta richiesta di preventivo alla ditta 90Servizi&immobiliare srl con sede in Badia a Settimo, via di Castelpulci 15/7, p.iva 04197510482 esperta nei servizi di trasloco e facchinaggio;

Preso atto:

- che il servizio di traslochi e facchinaggio è da considerarsi un servizio accessorio di pulizia;

- Che è stata ravvisata pertanto l'opportunità di richiedere alla Ditta sopra citata la disponibilità a svolgere il servizio anche in virtù dell'esperienza maturata;

- che pertanto con lettera di invito Prot. N. 46008 è stata avviata su START una procedura semplificata con lo scopo di affidare direttamente alla ditta 90Servizi&immobiliare srl con sede in Badia a Settimo, via di Castelpulci 15/7, p.iva 04197510482 l'accordo quadro per il servizio di trasloco e facchinaggio per i diversi uffici e sedi della Città Metropolitana di Firenze e presso i plessi degli istituti delle scuole secondarie di secondo grado;

VISTO l'art. 36 punto 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e smi che consente alle amministrazioni di adottare la procedura di affidamento diretto "per affidamenti di importi inferiori a 40.000 euro mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta;

VISTO il D.L. 76/2020 "Semplificazione" convertito con Legge 120/2020 e smi e in particolare l'art. 1 c. 2 "Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia" in vigore da 15 settembre 2020, che ha elevato fino al 31/12/2021 l'importo di cui al punto precedente;

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti della Città metropolitana di Firenze che permette il ricorso alle acquisizioni di beni e servizi in economia nonché l'affidamento diretto del servizio;

Richiamate le linee guida nr. 4, attuative del Codice degli appalti approvate dall'ANAC il 26/10/2016 relative alle procedure per gli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, alle indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici e agli obblighi di rotazione;

Preso atto che la Ditta 90Servizi&immobiliare srl con sede in Badia a Settimo, via di Castelpulci 15/7, p.iva 04197510482. ha presentato la propria migliore offerta entro i termini di presentazione delle offerte tramite la procedura START della regione Toscana di seguito dettagliata:

Descrizione	Unità di misura	Prezzo unitario (iva esclusa)
Manodopera (compreso smontaggio e rimontaggio)	Ora/uomo	€ 21,00
Furgone fino a 35 ql (compreso il conducente)	Ora/uomo	€ 31,50
autoscala fino a 34 metri con operatore	Ora/uomo	€ 29,31
carrello elevatore fino a 18 ql con elevazione massima 5 mt senza operatore	Ora/uomo	€ 34,13
Imballaggio e disimballaggio. Tale attività è comprensiva della fornitura di scatole, cartoni, nastro adesivo e di ogni altro materiale necessario all'idoneo imballaggio del materiale da traslocare	Prezzo/scatola	€ 1,75

Dato atto che i prezzi sono in linea a quelli attualmente in essere con l'accordo quadro in scadenza;

Ritenuto pertanto di stipulare l'accordo quadro sopra descritto con la Ditta 90Servizi&immobiliare srl con sede in Badia a Settimo, via di Castelpulci 15/7, p.iva 04197510482 previa verifica dei requisiti previsti ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del TUEL n. 267/2000 che:

- il fine pubblico che si intende perseguire è stipulare un accordo quadro per garantire il servizio di facchinaggio interno ed esterno per i diversi uffici e sedi della Città Metropolitana di Firenze e presso i plessi degli istituti delle scuole secondarie di secondo grado;
- l'oggetto del contratto è il servizio di facchinaggio interno ed esterno per i diversi uffici e sedi della Città Metropolitana di Firenze e presso i plessi degli istituti delle scuole secondarie di secondo grado;
- Per le attività sopra indicate e le eventuali altre necessità che **al 31 dicembre 2022** dovessero presentarsi, sono stati stimati euro 39.000,00 oltre iva e comprensivo dei costi per la sicurezza

prevenzione e la protezione o eliminazione dei rischi da interferenza ai sensi dell'art. 81/2008 e ss.mm.ii., quantificati nel Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), redatto dall'Ente ed allegato alla richiesta di offerta, pari ad euro 3.772,84 (euro tremilasettecentosettantadue/84) IVA, non soggetti a ribasso. Tale importo è da ritenersi puramente indicativo e non vincolante, infatti l'accordo quadro avrà durata fino al 31 dicembre oppure sino al raggiungimento dell'importo contrattuale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 anche nel caso in cui non sia stato raggiunto l'importo contrattuale previsto;

- la scelta del contraente avviene con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A del D.Lgs. 50/2016;
- detta procedura verrà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'articolo 95, comma 4 lett. c del D. Lgs. n. 50/2016;
- che in ragione dell'importo a base d'asta sopra indicato la procedura si configura quale contratto di appalto sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016;
- il servizio, sotto soglia comunitaria, è omogeneo e pertanto l'Amministrazione ritiene di non dover provvedere alla suddivisione in lotti dello stesso;
- il contratto sarà stipulato mediante scambio di lettera commerciale ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e avrà valenza di accordo quadro;

Considerato che per la presente attività non è obbligatoria l'acquisizione del CUP poiché non trattasi di spese di investimento, come meglio specificato nella determinazione AVCP n. 10/2010, punto 3;

Visto che è stato acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara: **ZF3335E189**;

Dato atto che in relazione al presente affidamento, la Direzione scrivente ha provveduto ad acquisire apposita autodichiarazione da parte della ditta 90Servizi&immobiliare srl con sede in Badia a Settimo, via di Castelpulci 15/7, p.iva 04197510482 conservata nel fascicolo della procedura START, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

Visto che la Società ha presentato l'attestazione in merito all'assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010 con propria nota agli atti del fascicolo;

Dato atto che è stato acquisito il DURC con protocollo Inps 28892307 che risulta regolare;

Dato atto che nei confronti dell'operatore sopra indicato, come previsto dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi e ai sensi delle linee guida n. 4, rivisitata e approvata con delibera ANAC, sono in corso le verifiche previste e in particolare quanto segue:

- casellario informatico;
- visura camerale;
- casellario giudiziale;
- anagrafe tributaria;
- certificato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate di competenza;

Dato atto che ai sensi dell'art. 32, co.8 del Codice dei contratti, nelle more dell'accertamento dei requisiti generali e speciali di partecipazione, ai sensi dell'art. 8. c. q, lett. A) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, è possibile disporre l'esecuzione anticipata del contratto;

Precisato che la stipula del contratto è subordinata al possesso di polizza assicurativa RCT, per l'intera durata contrattuale stipulata con primaria compagnia di assicurazione, polizza nella quale deve essere esplicitamente indicato che l'amministrazione contraente debba essere considerata soggetto terzo a tutti gli effetti. L'importo minimo assicurato dovrà essere di euro 1.000.000,00. Dovrà essere inoltre stipulata polizza RCO per sinistro e per dipendente infortunato;

PRECISATO che l'accordo quadro costituisce uno strumento contrattuale per la regolamentazione della stipula di eventuali e futuri "contratti attuativi", non predeterminati per numero, importo ed ubicazione, che saranno affidati dalla stazione appaltante nel corso della durata dell'accordo quadro ed in base alle necessità e priorità rilevate dall'Amministrazione, fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 39.000,00, come indicato nel capitolato speciale, e che non costituisce, quindi, fonte immediata di obbligazione con l'impresa aggiudicataria e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultima dei "contratti attuativi" per un quantitativo minimo predefinito;

DATO ATTO che la spesa per l'accordo quadro verrà finanziata con le risorse di bilancio disponibili e che si procederà ad impegnare le somme a favore dell'impresa aggiudicataria in occasione dell'affidamento dei "contratti attuativi", il cui importo verrà determinato applicando i ribassi offerti all'importo del contratto applicativo;

Richiamata la Deliberazione della Corte dei Conti Campania nr. 77/2018 del 22 maggio 2018 che in relazione alla questione contabile della necessità di provvedere ad assunzione di prenotazione di impegno di spesa (art. 183 c. 3 del TUEL, precisa che l' accordo-quadro realizza un contratto «normativo» dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori, ma la cui efficacia consiste nel «vincolare» la successiva manifestazione di volontà contrattuale delle parti. L' accordo quadro quindi si limita a stabilire «come verranno stipulati i successivi contratti attuativi (contratti applicativi) riguardanti un determinato bene della vita e lasciano all' individuazione operata da una delle parti la determinazione del se, quando e quantum». Con l'accordo quadro sorge quindi un «titolo» che consente di applicare ai futuri contratti «le condizioni contrattuali predefinite nell' accordo quadro». Ne consegue che la stipulazione dell'accordo quadro o la previsione di una sua stipulazione, in quanto non costituisce titolo per il sorgere di obbligazioni pecuniarie, non consente di impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce (art. 183 TUEL). Anche in merito alle prenotazioni di impegno di spesa, la Corte chiarisce che non è la stipulazione dell'accordo quadro o la procedura di scelta del contraente a fare sorgere l'obbligo di adempimenti contabili, bensì il correlato contratto attuativo;

Dato atto che:

- Con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 109 del 23.12.2020 è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
- Con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 117 del 23.12.2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;

- Con Atti del Sindaco Metropolitanano n. 8 del 28.01.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;

Visti gli obblighi di pubblicazione dei dati dei beneficiari di appalti pubblici recati dall'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 (Anticorruzione) e dall'art. 37 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33 (Trasparenza), nonché successive integrazioni e/o modificazioni e dato atto che si procederà ad effettuare le dovute pubblicazioni sul sito dell'ente, nella sezione Amministrazione Trasparente;

Richiamato il decreto del Sindaco metropolitanano n. 10 del 10/08/2021, con cui è stata conferita al sottoscritto la funzione relativa all'ufficio Provveditorato, in aggiunta all'incarico dirigenziale di cui al decreto n. 27 del 29/12/2017;

Ritenuto di assumere i compiti e le funzioni in qualità di responsabile del procedimento relativamente al presente atto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.50/2016;

Accertata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto;

Ribadito che trattasi di servizi a carattere continuativo, necessari per il corretto funzionamento delle attività proprie della Città Metropolitana;

DETERMINA

per tutte le motivazioni esposte in narrativa:

- 1** Di affidare alla ditta 90Servizi&immobiliare srl con sede in Badia a Settimo, via di Castelpulci 15/7, p.iva 04197510482 la stipula di un accordo quadro per il servizio di facchinaggio interno ed esterno presso gli uffici e sedi della Città Metropolitana di Firenze e presso i plessi degli istituti delle scuole secondarie di secondo grado dell'area metropolitana per l'importo di euro 39.000,00 oltre iva e comprensivo dei costi per la sicurezza prevenzione e la protezione o eliminazione dei rischi da interferenza ai sensi dell'art. 81/2008 e ss.mm.ii., quantificati nel Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), redatto dall'Ente ed allegato alla richiesta di offerta, pari ad euro 3.772,84 (euro tremilasettecentosettantadue/84) IVA, non soggetti a ribasso;
- 2** Di precisare che il suddetto importo è da ritenersi puramente indicativo e non vincolante, avendo l'accordo quadro durata fino al 31 dicembre 2022 oppure sino al raggiungimento dell'importo contrattuale e comunque non oltre il 31 dicembre 2022 anche nel caso in cui non sia stato raggiunto l'importo contrattuale previsto;
- 3** Di dare atto che:

- la spesa per l'accordo quadro verrà finanziata con le risorse di bilancio disponibili e che si procederà ad impegnare le somme a favore dell'impresa aggiudicataria in occasione dell'affidamento dei "contratti attuativi", il cui importo verrà determinato applicando i ribassi offerti all'importo del contratto applicativo;
 - la stipula del contratto è subordinata al possesso di polizza assicurativa RCT, per l'intera durata contrattuale stipulata con primaria compagnia di assicurazione, polizza nella quale deve essere esplicitamente indicato che l'amministrazione contraente debba essere considerata soggetto terzo a tutti gli effetti. L'importo minimo assicurato dovrà essere di euro 1.000.000,00. Dovrà inoltre essere stipulata polizza RCO per sinistro e per dipendente infortunato;
- 4 Di disporre l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto, ai sensi dell'art. 32 co. 8 del Codice dei Contratti, nelle more dell'accertamento dei requisiti generali e speciali di partecipazione, ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett. A) del D.L. 76/2020, convertito in legge 11/09/2020 n. 120;
 - 5 Di stabilire che il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs 50/2016) è il sottoscritto;
 - 6 Avverso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità stabilite dall'art. 120 del D. Lgs n.104/2010, come stabilito dall'art. 204 del D.Lgs. 50/2016.

Firenze, 14/10/2021

IL DIRIGENTE
CINI OTELLO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo della pubblicazione, ove non sottratto alla pubblicazione stessa, sul sito internet: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito, nei modi e coi limiti previsti dalle norme vigenti tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., nonché del regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze e delle eventuali normative speciali”